|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato

a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.

183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma,

della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di

ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di

occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per

renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto

occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'

ispettiva;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n.

183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le

nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a tutele

crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i

licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico

certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto

alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a

specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato,

nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del

licenziamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 20 febbraio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati

o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento

illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente

decreto.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche

nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del

presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato

in contratto a tempo indeterminato.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di

assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata

in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di

cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970,

n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori,

anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle

disposizioni del presente decreto.

Art. 2

Licenziamento discriminatorio, nullo

e intimato in forma orale

1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita'

del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15

della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,

ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita'

espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro,

imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel

posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A

seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si

intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro

trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui

abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al

presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato

inefficace perche' intimato in forma orale.

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi'

il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore

per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e

l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata

all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento

di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del

licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto

quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di

altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento

non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine

rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il

medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come

previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al

datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di

lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine

rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di

lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La

richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni

dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del

datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta

comunicazione.

4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione

anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di

giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o

psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e

10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 3

Licenziamento per giustificato motivo

e giusta causa

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta

accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per

giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o

giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla

data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di

un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di

importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento

per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di

servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore

a ventiquattro mensilita'.

2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato

motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente

dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato

al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione

circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il

licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del

lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita'

risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per

il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al

periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva

reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo

svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe

potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la

misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente

alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici

mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato,

altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva

reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione

contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui

all'articolo 2, comma 3.

3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova

applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e

successive modificazioni.

Art. 4

Vizi formali e procedurali

1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione

del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della

legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della

legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di

lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al

pagamento di un'indennita' non assoggettata a contribuzione

previdenziale di importo pari a una mensilita' dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine

rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore

a due e non superiore a dodici mensilita', a meno che il giudice,

sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei

presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e

3 del presente decreto.

Art. 5

Revoca del licenziamento

1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata

entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di

lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si

intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del

lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla

revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal

presente decreto.

Art. 6

Offerta di conciliazione

1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1,

al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per

le parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione

prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore,

entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in

una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice

civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,

n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce

reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di

ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per

il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di

servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a

diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno

circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del

lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del

licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche

qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori

somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni

altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al

regime fiscale ordinario.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni

di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8

milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno

2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per

l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di

euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a

norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,

assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.

A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del

rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile

2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una

ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro

entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve

essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di

cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima

sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al

predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della

comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle

attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7

Computo dell'anzianita' negli appalti

1. Ai fini del calcolo delle indennita' e dell'importo di cui

all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6,

l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze

dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di

tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato

nell'attivita' appaltata.

Art. 8

Computo e misura delle indennita'

per frazioni di anno

1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le indennita'

e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e

all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o

superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9

Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali

di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del

1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle

indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1,

dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e

non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.

2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di

lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di

istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina

di cui al presente decreto.

Art. 10

Licenziamento collettivo

1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e

24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza

della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui

all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle

procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di

scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991,

si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11

Rito applicabile

1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le

disposizioni dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28

giugno 2012, n. 92.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |